

Pubblicato il 07/02/2025

N. 00890 /2025 REG.PROV.CAU.  
N. 10718/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10718 del 2024, proposto da

Luigi Aliberti, Quinto Annibali, Gerardo Anzelmo, Raffaele Balestrieri, Michele Bellopede, Giuseppe Borda, Pasquale Buondonno, Rosario Buscemi, Giancarlo Calcagni, Loreto Cardella, Ferdinando De Maio, Giuseppe Di Prisco, Adrasto Di Puccio, Michele Fazio, Antonio Guercia, Isidoro Iovino, Marco Melis, Maurizio Morrone, Francesco Nocera, Armando Parrella, Agostino Pitasi, Willy Rossi, Nello Walter Rullo, Giulio Salzillo, Riccardo Sanfilippo, Ferdinando Scialla, Benedetto Scire', Gesualdo Spano', Prisco Ventrone e Vincenzo Vollono, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti***

Enrico Lanziero, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto n. 89 del 21 maggio 2024 di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale a.t.a. per il triennio scolastico 2024-2027, nella parte in cui all'allegato A (tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a. - avvertenze, parimenti impugnata), dispone che il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge "*non prestati in costanza di rapporto di impiego*", vengano considerati quale servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (con un punteggio di 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg, fino a un massimo di punti 0,60), prevedendo una disciplina diversa rispetto a quella dei medesimi servizi prestati in costanza di nomina, considerati "*vero e proprio servizio effettivo reso nella medesima qualifica*" (con un ben più consistente punteggio di 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);
  - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati - comprensivo delle vigenti graduatorie a.t.a. di Terza Fascia nel frattempo approvate - ritenuto lesivo per la posizione delle parti ricorrenti, in quanto produttivo dell'effetto di non consentire la piena valutazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge "*non prestati in costanza di rapporto di impiego*", maturato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie, ai fini della migliore collocazione nell'aggiornata Terza Fascia a.t.a., per il profilo professionale e l'ambito territoriale di interesse;
- per l'accertamento e la declaratoria del diritto
- dei patrocinati - aspiranti a.t.a., che hanno prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie di interesse (in un periodo

nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica), al riconoscimento del periodo di leva o assimilato “*non svolto in costanza di nomina*” alla stregua del servizio militare “*in costanza di nomina*”, quale “*servizio effettivo reso nella medesima qualifica*”;

per la condanna dell’amministrazione intimata,

anche a titolo di risarcimento in forma specifica, all'adozione di un provvedimento che disponga l’emanazione degli atti necessari alla piena valutazione, nelle graduatorie e per i profili professionali d’interesse, del servizio militare prestato, sempre in termini di servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le esigenze di parte ricorrente risultano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissando per l’effetto l’udienza pubblica del 16 aprile 2025;

Ritenuto necessario, in vista della predetta udienza, di disporre l’integrazione del contraddittorio, del cui adempimento è onerata parte ricorrente;

Ritenuto, al riguardo, in ragione del numero dei controinteressati, di autorizzare parte ricorrente alla notifica del ricorso per pubblici proclami mediante richiesta di pubblicazione di un avviso sul sito *web* dell’Amministrazione intimata, nei termini

di seguito specificati:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di R.G. del ricorso, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, l'avviso che: *“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione V del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”*;

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 20 (venti) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette);

Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando per l'effetto l'udienza pubblica del 16 aprile 2025 per la trattazione di merito del ricorso, e dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere

Francesco Baiocco, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Baiocco**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Spagnoletti**

**IL SEGRETARIO**